



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE
Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Via Salvatore Tommasi, 19
Tel. 081 5493341 Fax 081 5442119
E-Mail ServSoc@Comune.Napoli.it

OGGETTO: Gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio di "Assistenza Specialistica" in favore di alunni disabili delle scuole cittadine elementari e medie. Determinazione n.81 del 22/12/05, integrata con determinazioni n.19 del 20/03/06 e n.28 del 21/4/2006. **Chiarimenti**

In relazione all'argomento riportato in oggetto si comunica che sono pervenute a questo Servizio le richieste di chiarimenti di seguito riportate con i relativi riscontri:

Domanda

1. In particolare sul punto 5 dell'art. 11 del CSA il TAR Lazio con sent. N° 8681 del 24/10/2001, non essendo obbligatoria la certificazione di qualità ISO 9001 per l'esercizio commerciale dell'impresa, dispone che l'Amministrazione deve far riferimento all'impiego di eventuali misure equivalenti e, se non esistenti, il non possesso della certificazione di qualità ISO 9001 non può essere causa di esclusione dalla gara.

Risposta

La certificazione di qualità ISO 9001 rende concreta la finalità per l'Amministrazione Comunale di garantire che l'impresa svolga il servizio secondo un certo livello di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzino l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi . La predetta certificazione risulta obbligatoria come da sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI 13 maggio 2002 n. 2569.

Domanda

2. In riferimento al punto 9 dell'art. 11 del CSA la condizione risulta illegittima in quanto spetta all'appaltatore il rispetto delle liquidazioni delle spettanze ai lavoratori nei limiti e

nei modi previsti dal rapporto di sinallagma con contratto d' appalto ed in particolare per quanto stabilito per il termine di pagamento dei corrispettivi del lavoro svolto come anche regolamentato dal D. Lgv 231 del 9/10/2002. Decorso il termine contrattuale previsto dalla norma o da quanto diversamente indicato nel contratto, termine in cui risiede la responsabilità unica dell'appaltatore essendo essa assunto contrattualmente con il rischio imprenditoriale, la responsabilità della liquidazione delle spettanze ai lavoratori è distribuita in solito tra appaltante e appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 1369/60 e dell'art. 1676 del C.C. pertanto risulta evidente che non è possibile far ricadere solo sull'appaltatore la responsabilità della liquidazione delle spettanze dei lavoratori oltre i termini contrattuali, specie ai fini dell'ammissibilità ad una gara d'appalto. Resta valida la richiesta della stazione appaltante che l'impresa partecipante sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte e tasse dovute relative alle spettanze liquidate ai lavoratori.

Risposta

L'Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha inteso assicurare maggiore qualità ai servizi che vengono erogati ai cittadini sia mediante l'impiego di operatori in possesso di idoneo profilo professionale, sia garantendo agli stessi l'applicazione del CCN, sia aggiudicando gli appalti secondo il criterio previsto dall'art.23 comma1 lettera b) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.157 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia determinando quale importo a base d'asta il prezzo unitario orario desunto dal CCNL per ogni singolo profilo professionale con offerte solo in aumento. A questo si aggiunge che in tutti i capitolati che sono stati approvati – ivi compreso il CSA relativo all'assistenza specialistica - si subordina il pagamento delle spettanze dovute all'appaltatore ad un'apposita asseverazione resa dallo stesso, circa la corresponsione, con cadenza mensile, delle spettanze dovute agli operatori.

Pertanto, il requisito di ammissibilità di cui al punto 9 dell'art.11 del CSA risponde ad una coerenza e continuità di indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale al fine di garantire una migliore qualità delle prestazioni da rendersi da parte degli operatori .

Domanda

- 3 - Se il tempo di spostamento di servizio degli operatori da una scuola all'altra, ove previsto, è incluso nel monte ore settimanale indicato nel Capitolato (art. 8);

Risposta

Il tempo di spostamento degli operatori da una scuola all'altra non è incluso nel monte ore settimanale indicato all'art. 8 del capitolato.

Domanda

3. Quale è il monte ore di servizio complessivo stimato. Nel Capitolato viene indicato quello settimanale del singolo operatore, ma non si indica il numero complessivo di operatori previsto per lotto;

Risposta

L'art.1 del CSA determina l'importo presunto a base d'asta del servizio di assistenza specialistica per ciascun lotto e per il biennio pari ad € 2.692.307,69, mentre l'art. 8 ne stabilisce l'articolazione nel modo che segue “ Il Servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap dovrà essere effettuato in orario scolastico e comunque in base all'articolazione dell'orario osservato dalla scuola interessata, per un massimo di 36 ore settimanali”. Pertanto, in considerazione di tali elementi nonché dei giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico il monte ore delle prestazioni per ogni lotto può essere determinato in via presuntiva in h. 174.877 con l'impiego di non meno di 73 operatori.

Domanda

4. Se il servizio in oggetto si svolge nell'intero arco dell'anno o solamente nei mesi di apertura della scuola;

Risposta

Il servizio di assistenza specialistica si svolge nei mesi di apertura della scuola come previsto dall'art .2 CSA “Durata dell'appalto: l'appalto avrà la durata di due anni scolastici...” E l'art. 8 aggiunge: “ Il Servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap dovrà essere effettuato in orario scolastico...”

Domanda

5. Se è obbligatorio indicare i nominativi degli operatori da impiegare o se, al posto dei curriculum, è sufficiente indicare un generico profilo degli operatori che la Cooperativa si impegna di utilizzare, con i titoli di studio e le qualifiche che essi dovranno possedere;

Risposta

In merito a tale richiesta di chiarimenti è stata adottata determina dirigenziale n. 40 in data 26/5/2006 di modifica dell'art. 15 comma 2 lettera c) del CSA.

Domanda

6. Se è necessario inviare un plico separato per ciascun lotto a cui si partecipa o se, invece, è possibile includere nel medesimo plico le offerte per lotti diversi, specificando a quale lotto si riferisca ciascuna busta. In tal caso, vorremmo sapere anche se la busta A relativa alla documentazione amministrativa può essere unica per tutti i lotti.

Risposta

E' necessario inviare un plico separato per ciascun lotto e la busta A relativa alla documentazione amministrativa può essere unica ed acclusa al primo lotto di partecipazione.

Domanda

7. All'art.11 punto 7 del capitolato prevede la partecipazione esclusivamente ad imprese che hanno svolto attività di assistenza specialistica a favore di alunni disabili ma che hanno un fatturato di almeno 1.200.000,00 euro nell'ultimo triennio. Tanto esclude la partecipazione di strutture che sono ugualmente in grado di certificare la loro attività svolta così come richiesto dal capitolato, ma non fatturato da esibire essendo questa un'attività di volontariato svolta comunque per conto del Comune, dell'ASL o di altre strutture pubbliche. Si chiede di eliminare lo sbarramento del fatturato e di consentire la partecipazione a tutti purchè idonei all'attività per cui partecipare, procedendo alla valutazione dei curricula e dei progetti presentati.

Risposta

La previsione di cui al punto 7 dell'art. 11 del CSA viene mantenuta atteso che risponde ai requisiti di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto.

Domanda

9. In riferimento all'art 15 comma 2) Capacità Organizzative del CSA si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio di cui al punto c) "Competenze ed esperienza professionale degli operatori con i quali si intende gestire il servizio, documentate dai curricula sottoscritti dagli stessi, dai titoli e attestati posseduti pertinenti il servizio da svolgere", sia in relazione al numero di operatori richiesti, sia in relazione alla valutazione dell'esperienza e dei titoli e dei titoli posseduti.

Risposta

In merito a tale richiesta di chiarimenti è stata adottata determina dirigenziale n. 40 in data 26/5/2006 di modifica dell'art. 15 comma 2 lettera c) del CSA.

Il Dirigente
Dott.ssa Giulietta Chieffo